



Oggetto: Località via Posillipo n°19 del Comune di Napoli – società Bagno Donnanna s.r.l. - concessione demaniale marittima n°75/2016 Rep. n°7935 - giudizio AdSP c/Ideal e Bagno Donnanna – Consiglio di Stato – esecuzione sentenza n°4658 del 5/7/2019

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28.1.1994, n.84 e successive modificazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la licenza di concessione n.75/2016 Rep.n.7935 del 27.12.2016 rilasciata alla Bagno Donnanna s.r.l. per l’occupazione, ai soli fini demaniali marittimi, di una superficie demaniale marittima di sedime di mq. 132,41 quale porzione di fabbricato indiviso con la retrostante proprietà privata della medesima società. La terrazza di mq. 132,41 è adibita alla posa di lettini prendisole per la clientela del complesso turistico retrostante e, il sottostante locale di mq. 62,14 circa, destinato al deposito e agli impianti tecnologici che servono al funzionamento di un’attività turistica (Centro Pausilya Terme, in località via Posillipo n°19 del Comune di Napoli);

Rilevato, che la suddetta licenza di concessione è stata successivamente impugnata innanzi al TAR Campania Napoli dalla società Ideal srl (limitrofa alla Bagno Donnanna) per presunta illegittima con ricorso RG. N°1425/2017;

Vista la sentenza sez. VII, 1 ottobre 2018, n°5714, con cui il TAR respingeva il ricorso della Ideal srl;

Rilevato che la Ideal srl ha proposto appello a seguito del quale il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato con sentenza n° 4658 del 5/7/2019 e, in accoglimento dello stesso, ha riformato la sentenza n°5714/2018 annullando, tra l’altro, il provvedimento impugnato (licenza n° 75/2016 intestata alla Bagno Donnanna),

Viste le motivazioni addotte nella citata sentenza del Consiglio di Stato secondo le quali, tra l’altro, *“..l’Autorità concedente avrebbe dovuto compiere il necessario approfondimento circa la situazione urbanistica ed edilizia dell’intero fabbricato realizzato dalla società Bagno Donnanna srl ed accertarne la regolarità; e ciò proprio per il peculiare stato dei luoghi, in cui il bene demaniale che si è inteso dare in concessione è porzione dell’intero fabbricato (porzione indivisa). Che quest’ultimo fosse stato costruito nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica era verifica che non poteva in alcun modo essere elusa;*

Visto che *“il provvedimento concessorio non adeguatamente motivato e, v’è da aggiungere, si pone in stridente contrasto con le prescrizioni contenute nel parere reso dall’Agenzia del demanio (e espressamente riportate nel provvedimento impugnato) ed, in particolare, con la richiesta di invio di “copia dei titoli urbanistici” e di “tutta la documentazione tecnica amministrativa, afferenti le opere in argomento oggetto di richiesta di concessione”; è chiaro, infatti, che essendo oggetto di concessione una porzione indivisa di fabbricato i titoli urbanistici si riferiscono necessariamente all’intero fabbricato. Né si può ritenere, per le considerazioni da ultimo espresse, che l’acquisizione delle autorizzazioni, comprese quelle a carattere edilizio, urbanistico, ambientale, paesaggistico e sanitario possa avvenire a concessione già ottenuta, come sembra disporre nel provvedimento impugnato l’Autorità concedente;*



DELIBERA

di annullare, in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V n°4658/2019 del 5/7/2019, la licenza di concessione n°75 Rep. n°7935 del **la licenza di concessione n.75 Rep.n.7935 del 27.12.2016 rilasciata dall'Autorità Portuale di Napoli alla Bagno Donnanna srl (C.F.00422180638)** - con sede in Napoli alla Via Posillipo, 19 del Comune di Napoli - relativa all'occupazione di una superficie demaniale marittima di sedime di mq. 132,41 quale porzione di fabbricato indiviso con la retrostante proprietà privata della medesima società. La terrazza di mq. 132,41 è adibita alla posa di lettini prendisole per la clientela del complesso turistico retrostante e, il sottostante locale di mq. 62,14 circa, destinato al deposito e agli impianti tecnologici che servono al funzionamento di un'attività turistica (Centro Pausilya Terme), in località via Posillipo n°19 del Comune di Napoli.

Il procedimento in ossequio al dispositivo menzionato dell'A.G. verrà riattivato ex novo in ordine:

- a) Alla verifica della conformità urbanistica ed edilizia delle opere realizzate dalla Bagno Donnanna srl, prodromica all'eventuale incameramento al pubblico demanio e alla valutazione circa la *concedibilità del bene*;
- b) All'adozione di evidenza pubblica con procedura comparativa in ossequio alle norme eurounitarie

Inoltre nelle more della conclusione della riattivazione del procedimento indicato a seguito del presente annullamento del titolo concessorio summenzionato, la Bagno Donnanna srl dovrà provvedere al pagamento degli indennizzi dovuti - ai sensi dell'art. 8 della legge 494/93 - per abusiva occupazione di area demaniale marittima, la cui richiesta sarà trasmessa con successiva nota all'interessato.

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale

Il Segretario Generale
(Ing. Francesco MESSINEO)

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, avanti al T.A.R. Campania

Napoli, 23.12.2019

IL PRESIDENTE
(dott. PIETRO SPIRITO)